



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa del Consigliere:

Matteo Rossi

avente ad oggetto:

**DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DI PIANI E PROGRAMMI (VAS)**

Presentata alla Presidenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa il.....

Proposta di legge regionale recante:

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI (VAS)

RELAZIONE

La presente proposta di legge contiene la disciplina organica in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale).

Il decreto legislativo 152 del 2006 recepisce la direttiva 2001/42/CE, in materia di valutazione ambientale di determinati piani e programmi e la direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti.

L'entrata in vigore della richiamata normativa ha determinato conseguenze rilevanti per l'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali liguri, in materia di VAS, con la conseguente necessità di adeguare le norme oggi vigenti in Liguria alle nuove disposizioni nazionali e comunitarie.

Decorso il termine del 12 febbraio 2009, termine entro cui le Regioni dovevano adottare le conseguenti disposizioni legislative, fissato in dodici mesi dall'entrata in vigore del sopra citato decreto legislativo 4 del 2008, oggi trovano diretta applicazione le norme nazionali e le norme regionali vigenti in quanto con le stesse compatibili.

Con la presente proposta di legge regionale si intende, anzitutto, proporre l'adeguamento della normativa regionale a quella statale nel rispetto di determinati principi che la caratterizzano.

Detti principi sono:

- prevedere un unico ed organico provvedimento legislativo per la VAS, in coerenza con quello previsto a livello statale;
- dare puntuale attuazione alla normativa comunitaria;
- confermare la linea che vede l'inserimento della valutazione ambientale nell'ambito del processo di approvazione dei piani e dei programmi;
- disciplinare, tramite regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione coordinata della VAS con gli altri procedimenti
- semplificare le norme regionali vigenti.

La disciplina in materia di valutazione ambientale e le relative norme di dettaglio procedurale sono strutturate avendo a riferimento l'obiettivo della razionalizzazione, della semplificazione e del coordinamento dei procedimenti, nell'ambito dei limiti posti dalla norma statale.

In merito alla natura e finalità della VAS occorre evidenziare che si tratta di un processo volto ad assicurare che nella formazione e approvazione di un piano o programma, siano presi in considerazione, in modo adeguato, gli impatti significativi sull'ambiente che è prevedibile deriveranno dall'attuazione dello stesso.

La VAS è un procedimento articolato, nel quale l'attività di valutazione si integra con l'attività di formazione e approvazione del piano o programma e nel quale l'autorità preposta alla VAS e gli altri soggetti che svolgono specifiche competenze in campo ambientale assicurano la propria collaborazione per elevare la qualità ambientale degli strumenti valutati, per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e per contribuire a migliorare la coerenza del piano o programma con gli obiettivi di sostenibilità ambientale.

In relazione al contenuto della VAS si osserva che coerentemente alla natura di strumento di arricchimento di contenuti e considerazioni ambientali del piano o programma, essa si configura come processo che concorre alla definizione delle scelte dello stesso. Essendo, infatti, la valutazione volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle scelte di piano o programma, la VAS consente, conseguentemente, di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano.

Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione e programmazione volte ad impedire, mitigare e compensare l'incremento di eventuali criticità ambientali già presenti, e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.

La procedura è, quindi, orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano o programma e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

Ancora significativo per la VAS è che alla valutazione preventiva dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano o programma, un controllo degli effetti prodotti sull'ambiente in tale fase, e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla normativa ovvero dal piano o programma stesso.

In relazione alle modalità di svolgimento della VAS, dettata dalla normativa statale e recepita in adeguamento da quella regionale, la novità più rilevante concerne senz'altro la funzione dell'autorità competente per la VAS.

In continuità con l'esperienza attuale, per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, la competenza ad effettuare la VAS è individuata nella Regione, nelle Province, nei Comuni, negli Enti parco regionali e negli altri enti locali per i piani e programmi la cui approvazione sia rispettivamente di competenza propria di essi.

Inoltre, ad ogni livello istituzionale l'individuazione del soggetto a cui affidare la funzione specifica di autorità competente deve rispondere ad alcuni precisi requisiti: la separazione rispetto all'autorità procedente, un sufficiente grado di autonomia e la competenza in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile.

L'autorità competente ad esprimere la funzione di VAS, infatti, deve essere distinta da quella che procede all' approvazione del piano o programma. In ogni caso le funzioni affidate a ciascun soggetto sono quelle indicate dalla normativa statale e saranno svolte secondo il principio di leale collaborazione.

Nell'ordinamento regionale ligure la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, è richiamata in diverse disposizioni normative in oggi vigenti, che si riportano di seguito in ordine cronologico a decorrere dalla più recente:

- nell'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità), il quale dispone:

Articolo 7. (Valutazione di incidenza di piani)

1. Sono soggetti a Valutazione di incidenza i Piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i Piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, che interessano i siti della rete Natura 2000, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione.

2. La procedura di Valutazione di incidenza dei Piani è ricompresa nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.;

- nell'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008), il quale dispone:

Articolo 46. (Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica)

1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.”

- nell'articolo 4 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 22. (Norme in materia di energia), il quale dispone:

Articolo 4 (Piano Energetico Ambientale Regionale)

1. Il Piano Energetico Ambientale Regionale è lo strumento di attuazione della politica energetica regionale.

2. Il Piano definisce, anche nel rispetto degli obiettivi del protocollo di Kyoto del 10 dicembre 1997 sulla riduzione e limitazione delle emissioni di gas serra ed in accordo con la pianificazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, gli obiettivi energetici regionali, individua le azioni necessarie per il raggiungimento delle finalità di

cui all'articolo 1 nonché gli indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti. Definisce inoltre:

- a) i fabbisogni energetici regionali stimati e le dotazioni infrastrutturali necessarie;
- b) gli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di efficienza energetica nei diversi settori produttivo, residenziale e dei servizi;
- c) gli obiettivi di sostenibilità energetica del settore trasporti;
- d) gli obiettivi di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione della dipendenza dalle fonti fossili;
- e) lo sviluppo della produzione di energia dalle fonti rinnovabili;
- f) gli obiettivi di sviluppo e riqualificazione delle fonti energetiche;
- g) gli indirizzi per la prevenzione dell'inquinamento luminoso;
- h) le risorse necessarie all'attuazione delle misure prioritarie, in conformità con le revisioni del bilancio pluriennale.

3. Il PEAR, integrato con la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è redatto assicurando il confronto con i soggetti istituzionali e gli operatori del settore.”

- negli articoli 12 e 39 e nel punto 3 dell'allegato A della legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale), i quali dispongono:

Articolo 12. (Unità funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale)

1. E' istituita, presso la struttura complessa regionale dell'ARPAL, la struttura funzionale operativa dell'Autorità Ambientale Regionale, che costituisce lo strumento operativo per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità Ambientale della Regione Liguria.

2. I compiti dell'Unità sono programmati dall'autorità ambientale, in accordo con la Direzione generale ARPAL che definisce le attività relative a:

a) supporto tecnico all'Autorità Ambientale per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questa attribuite, nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali comunitari;

b) fornitura dei dati necessari e dell'appropriato supporto tecnico per l'elaborazione del Rapporto Ambientale ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

c) supporto alla elaborazione e monitoraggio dei piani e programmi ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutte le fasi degli stessi;

d) partecipazione alle attività della Rete Nazionale delle Autorità Ambientali e delle Autorità della Programmazione, sede di coordinamento e confronto tra Stato, Regioni e Province autonome.

3. Per le finalità di cui al comma 1, ARPAL procede ad indire concorso pubblico per titoli ed esami, riconoscendo adeguato punteggio per il personale già appositamente formato e selezionato attraverso procedura di evidenza pubblica, ed in servizio presso l'Autorità Ambientale Regionale dal gennaio 2003.

Articolo 39 (Piano regionale di tutela della qualità dell'aria)

1. Il Piano regionale di tutela della qualità dell'aria, è lo strumento di orientamento di tutta l'attività legata alla tutela del comparto aria ed in particolare:

a) è supporto del processo di "valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente", disposto dalla vigente normativa di settore nazionale e comunitaria;

b) detta prescrizioni vincolanti per i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività inerenti la tutela della qualità dell'aria;

c) costituisce riferimento per le procedure di Valutazione Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ad impianti esistenti e nuovi;

d) rappresenta l'indirizzo e il supporto della pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunale, nonché degli atti di pianificazione e programmazione dei trasporti, dell'energia, dell'edilizia, dello smaltimento dei rifiuti e, per gli aspetti legati alla prevenzione, della pianificazione della lotta agli incendi boschivi.

2. Il Piano contiene:

a) i risultati delle attività conoscitive inerenti:

1) le caratteristiche dei fattori di pressione sul comparto aria, le fonti di emissione e l'influenza dei fattori meteorologici;

2) la valutazione della qualità dell'aria ambiente per l'intero territorio regionale;

3) la zonizzazione del territorio regionale, in relazione ai livelli di qualità dell'aria ambiente misurati o stimati nelle diverse zone o agglomerati per i diversi inquinanti;

b) la definizione degli scenari tendenziali di qualità dell'aria;

c) le misure volte a:

1) garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 351 (attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente) e al decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (attuazione della Direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria);

2) concorrere al raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni di inquinanti e di gas ad effetto serra, derivanti dalla normativa comunitaria o sottoscritti dall'Italia in accordi internazionali;

3) favorire un miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;

d) i soggetti obbligati alla predisposizione di Programmi degli interventi, atti a conseguire gli obiettivi indicati al precedente punto, o ad effettuare altre specifiche attività finalizzate alla tutela della qualità dell'aria;

e) i criteri per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio della qualità dell'aria efficiente, ma semplificato ed aderente alle disposizioni delle normative nazionali e comunitarie;

f) i provvedimenti e le procedure da adottare da parte della Giunta regionale per l'attuazione del piano ed in particolare per la valutazione dell'efficacia degli interventi programmati, la definizione del calendario di attuazione ed il monitoraggio.

ALLEGATO A

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI OBBLIGATORIE

1. Controllo e vigilanza ambientale:

a) sopralluoghi, campionamenti, misure, acquisizione di notizie e documentazioni tecniche ed altre forme di accertamento "in loco", ai fini del controllo dei fattori fisici, chimici, geologici, idrogeologici, biologici, di inquinamento acustico ed elettromagnetico, dell'aria, dell'acqua e del suolo, ivi compresi quelli sull'igiene ambientale;

b) controlli inerenti le sorgenti di radiazioni ionizzanti e la radioattività ambientale anche in rapporto a fattori causali quali quelli geologici ed antropici;

c) controlli elettromagnetismo;

d) controllo delle operazioni di risanamento e di recupero dell'ambiente, delle aree naturali protette, delle aree Rete Natura 2000, dell'ambiente marino e costiero e più in generale sul rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni ambientali e dei provvedimenti di VIA o di screening;

- e) *verifica della congruità e della efficacia tecnica degli interventi in materia ambientale con particolare attenzione alle misure atte alla salvaguardia ed alla bonifica del suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;*
- f) *attuazione delle attività di controllo nell'ambito delle attività estrattive;*
- g) *controlli della stabilità dei versanti, del dissesto idrogeologico, della costa alta e dell'erosione degli arenili.*

2. Gestione amministrativa delle attività del CFMI-PC concernenti:

- a) *gestione della rete di rilevamento meteorologico su territorio regionale;*
- b) *previsione meteorologica su territorio regionale;*
- c) *gestione dei sistemi informatici e informativi necessari per l'acquisizione, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati e dei modelli meteorologici;*
- d) *elaborazioni meteorologiche e diffusione dei dati rilevati e degli annali idrologici;*
- e) *previsione e gestione del rischio meteorologico nel caso di eventi estremi secondo procedure condivise con la competente struttura della Regione Liguria.*

3. Supporto tecnico – scientifico in materia di VIA e di VAS e di Valutazione di incidenza.”

RELAZIONE ALL'ARTICOLATO

La proposta di legge regionale si compone di 20 articoli:

Articolo 1 (Oggetto della legge)

L'articolo 1 è una norma introduttiva alla legge e ne delinea l'oggetto prevedendo che le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano la procedura di valutazione ambientale strategica di piani e programmi, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni.

Si tratta, in altri termini, di una procedura di valutazione applicata a politiche, piani e programmi.

La procedura di VAS è tesa ad individuare, a livello strategico, i potenziali impatti ambientali suscettibili di insorgere nel corso dell'attuazione della politica, piano o programma considerando tali impatti sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

La procedura di VAS è definita strategica perché la elaborazione-valutazione del piano programma si muove su una scala temporale progressiva non limitata all'oggi e su una scala territoriale sovra locale.

La VAS è, quindi, definita processo di apprendimento collettivo nella elaborazione, approvazione e monitoraggio del piano o del programma; per questo la VAS non deve essere vissuta come l'ennesimo ostacolo burocratico per arrivare ad una decisione della amministrazione pubblica, ma semmai come un processo, prima ancora che un procedimento formale, per migliorare la qualità e la condivisione del piano o di un programma, e ciò sia al momento della sua approvazione e sia, successivamente, in fase di monitoraggio e adeguamento dello stesso.

Tale impostazione risponde alla idea di inclusione della VAS nel processo decisionale *ex ante*.

La VAS viene, così, a configurarsi come processo decisionale completo, ricomprendendo al suo interno tutte le fasi di costruzione della politica/piano/programma:

- dalla elaborazione delle proposte,
- alla elaborazione e valutazione degli scenari alternativi,
- all'adozione delle decisioni, coinvolgendo il pubblico fin dalle prime fasi.

La VAS diviene effettivamente una valutazione integrata riguardante tutti i settori coinvolti dalla politica, dal piano o dal programma, e tale valutazione dovrà misurare i vantaggi e gli svantaggi complessivi delle diverse alternative.

In tal senso come affermato dalla Relazione 2009 della Commissione sullo stato di applicazione della Direttiva UE sulla VAS: *"la VAS si applica "a monte" per individuare le opzioni migliori in fase di programmazione, mentre la VIA si applica "a valle" ai progetti che si trovano in una fase successiva. In questa fase è possibile migliorare il coordinamento e la coerenza rimediando alle disposizioni divergenti delle due direttive e chiarendo le definizioni delle categorie di progetti problematiche della direttiva VIA, modificando quest'ultima e/o mettendo a punto orientamenti come indicato sopra"*.

Articolo 2 (Finalità della Valutazione ambientale strategica)

L'articolo 2 descrive le finalità della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS).

La VAS ha la finalità di introdurre specifiche valutazioni nel processo di formazione e approvazione di piani e programmi di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali, che possano avere effetti significativi sull'ambiente. In particolare, tali valutazioni sottendono all'attuazione nel procedimento di un insieme di principi comunitari che guidano l'azione pubblica in materia ambientale.

Tra questi principi, in specie, rilevano quello della precauzione, quello l'azione preventiva, quello della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, quello del "chi inquina paga" e quello della partecipazione del pubblico ai processi decisionali strategici.

La procedura di VAS deve garantire, in particolare, che le conseguenze ambientali dei piani e dei programmi siano incluse, a tutti gli effetti, fin dalle prime fasi del processo decisionale sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

L'introduzione della VAS negli degli strumenti di pianificazione implica il confronto con le politiche generali di programmazione e pianificazione che agiscono nei vari settori, con particolare riferimento agli obiettivi di qualità ambientale.

Con l'introduzione della disciplina sulla VAS, in attuazione della citata direttiva europea 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la presente proposta di legge si prefigge l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono, comunque, avere effetti significativi sull'ambiente.

La VAS si pone come strumento propedeutico e di accompagnamento al processo di formazione dei piani e dei programmi per garantire la predisposizione di un complesso di previsioni ed azioni in grado di perseguire politiche ed obiettivi di sostenibilità e qualità ambientale, la cui efficacia viene verificata durante l'attuazione mediante il sistema di monitoraggio.

Articolo 3 (Definizioni)

L'articolo 3 della legge contiene un insieme di definizioni di termini costantemente usati nella descrizione e disciplina delle diverse procedure disciplinate negli articoli successivi della legge.

Viene, così definito, ai fini della presente legge, il significato dei termini di

- autorità competente (è la pubblica amministrazione o l'organo pubblico che effettua la verifica di assoggettabilità ed esprime il parere motivato nella procedura di VAS);

- autorità proponente (è la pubblica amministrazione o il soggetto pubblico/privato, che predispone il piano/programma. per i piani e programmi approvati dalla regione l'autorità proponente è il settore che predispone il piano programma);

- autorità procedente (è la pubblica amministrazione che adotta e/o approva il piano o il programma soggetto a VAS.);

- autorità ambientali interessate (sono i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o di un programma);

- piani e programmi (gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati dalla regione o dagli enti locali e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative);

- modifica di piani e programmi (la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti sull'ambiente);

- verifica di assoggettabilità (il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge);

- documento preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità (è il documento che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 alla legge);

- valutazione ambientale (è il processo interno al procedimento di approvazione del piano o del programma consistente nella elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter di decisione del piano/programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione);

- rapporto ambientale preliminare (è il documento per la fase preliminare del processo di VAS contenente le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma in termini di obiettivi generali e dei possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione, i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale (indicatori, metodologia di valutazione degli impatti, le autorità ambientali interessate da consultare e le modalità di informazione e partecipazione del pubblico e le indicazioni sul monitoraggio del piano o del programma);

- rapporto ambientale (è il documento che deve accompagnare la adozione o l'approvazione del piano o del programma, secondo i contenuti dell'allegato 2 alla legge);

- pubblico interessato (il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e la conservazione degli interessi storico culturali e architettonici del territorio, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e

sociali, dei consumatori, maggiormente rappresentative nel territorio interessato dal piano o del programma);

- piano di consultazione del processo di VAS: (è il piano che definisce modalità di informazione, consultazione e partecipazione delle autorità ambientali interessate e del pubblico al processo di VAS come individuate nel piano stesso);

- consultazione (il processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri);

- parere motivato (il provvedimento approvato dalla autorità competente che conclude il procedimento di VAS, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione);

- dichiarazione di sintesi (è il documento che accompagna il provvedimento di approvazione del piano/programma contenente la descrizione del processo decisionale seguito, delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma, delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato e delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS).;

- monitoraggio (è l'attività successiva alla approvazione del piano programma secondo gli indirizzi contenuti nel rapporto ambientale ed attuata attraverso la predisposizione del programma di monitoraggio e i rapporti periodici di monitoraggio).

Articolo 4 (Ambito di applicazione della VAS)

L'articolo 4 definisce la tipologia di piani e programmi e delle loro modifiche sottoponibili direttamente a VAS (comma 1) o a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS (comma 2).

Al comma 1 è previsto che sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

- a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152 del 2006;

- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

- c) le modifiche, ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 2.

Il comma 2, in particolare dispone che la procedura di VAS è applicabile solo dopo lo svolgimento della procedura di verifica assoggettabilità di cui all'articolo 14

nei seguenti casi: a) i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale; b) le modifiche minori, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 20, dei piani e programmi di cui al comma 1 e c) piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

Il comma 3 contiene una norma specificativa relativa agli strumenti urbanistici attuativi di piani già sottoposti a VAS. In pratica si esclude la VAS per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, ergo per i piani che non hanno avuto la VAS detti strumenti urbanistici vanno a VAS se costituiscono variante al piano sovraordinato. In particolare è previsto che - in applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, gli strumenti attuativi di cui agli articoli da 50 a 54 della legge regionale 36 del 1997 e della legge regionale 24 del 1987, relativi a piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Articolo 5 (Casi di esclusione)

L'articolo 5 elenca puntualmente le tipologie di piani e di programmi non sottoponibili comunque ne a procedura di verifica ne a procedura di VAS. Viene così disposto che non rientrano nel campo di applicazione della legge: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio e c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Articolo 6 (Attribuzione delle competenze)

L'articolo 6 riguarda le competenze amministrative relative alla VAS, che sono così attribuite:

- alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
- alle Province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
- ai Comuni per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- agli Enti Parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Articolo 7 (Criteri e finalità per la definizione della autorità competente alla VAS)

L'articolo 7 definisce una serie di parametri giuridico istituzionali per definire il soggetto centrale della procedura di VAS. In particolare, detti parametri recepiscono gli indirizzi della normativa comunitaria e del decreto legislativo 152 del 2006, secondo i quali la autorità competente dovrà essere distinta e non gerarchicamente sotto ordinata alla autorità procedente del piano/programma cioè dalla autorità che adotta o approva il piano o il programma.

Articolo 8 (Autorità competente alla VAS)

L'articolo 8 definisce per i piani e i programmi di competenza della Regione l'autorità competente alla VAS, individuata nel nucleo tecnico di valutazione, coordinato dal garante del processo di VAS (di cui all'articolo 9 del pdl).

Il nucleo tecnico è formato da tutti i dirigenti interessati dal piano/programma. Al fine di poter svolgere in modo efficiente e autonomo il nucleo sarà supportato da un apposito servizio VAS (vedi articolo 10 della presente proposta di legge) previsto all'interno del Dipartimento competente in materia di ambiente della Regione.

La individuazione del nucleo tecnico quale autorità competente risponde ai parametri di cui all'articolo 7.

Ai fini del rispetto delle finalità di integrazione della procedura di VAS con quella di approvazione del piano o del programma (così come definita dalla lettera i) articolo 3 della proposta di legge) il comma 4 del presente articolo prevede che al nucleo tecnico di valutazione abbia diritto di partecipare il dirigente del settore proponente del piano/programma e l'assessore competente. inoltre è previsto che l'autorità competente venga ascoltata dall'autorità proponente ai fini della redazione del documento preliminare, del rapporto ambientale preliminare e del rapporto ambientale.

I commi 5, 6 e 7 del presente articolo disciplinano la competenza degli enti locali alla individuazione delle rispettive autorità competenti che dovranno comunque rispettare i parametri di cui all'articolo 7 del presente pdl e gli indirizzi della recente giurisprudenza amministrativa, secondo la quale appare evidente la volontà di assicurare che la fissazione delle "competenze" sia compiuta *a priori*, con atti che individuino in via generale e astratta i soggetti, uffici o organi cui viene attribuita la veste di "autorità competente". Ne discende che non risulta in linea con le richiamate disposizioni nazionali (e cioè *il decreto legislativo 152 del 2006 ai commi 6 e 7 dell'articolo 6*) la scelta di individuare l'autorità competente alla V.A.S. *ex post*, in relazione al singolo e specifico procedimento di pianificazione, come avvenuto nel caso di specie (laddove la predetta autorità è stata individuata contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento stesso).

Articolo 9 (Nomina e funzioni del garante del processo di VAS)

L'articolo 9 disciplina l'individuazione, il ruolo e le competenze del garante del processo di VAS già indicato nell'articolo 8 quale figura di coordinamento del nucleo tecnico di valutazione e quindi parte integrante dell'autorità competente alla VAS.

Il garante è nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta regionale, all'avvio di ogni procedimento di VAS. Il garante potrà essere scelto sia all'interno dell'amministrazione e sia all'esterno a seconda del tipo di competenze richieste dal contenuto del singolo piano o programma sottoposto a VAS. Il garante dovrà, comunque, restare distinto dal responsabile del procedimento di adozione o approvazione del piano o del programma proprio ai fini di garantire l'autonomia

dell'autorità competente secondo i parametri dell'articolo 7 del presente proposta di legge.

Il garante nel suo ruolo di coordinatore del nucleo tecnico esercita contemporaneamente le funzioni di:

- garante della autonomia della procedura di VAS rispetto a quella del piano o del programma;

- garante del coinvolgimento del pubblico nella procedura di VAS.

relativamente alla seconda funzione di garanzia il garante predispone il piano di consultazione e successivamente un rapporto nel quale motiva come i risultati della consultazione sono stati considerati nel processo di VAS che ha portato ad esprimere il parere motivato. In tal modo si vuole creare un referente autonomo e diretto rispetto alla struttura ordinaria della Regione (sia politica che dirigenziale) e degli atti precisi elaborati da detto garante attraverso i quali il pubblico può continuamente verificare formalmente il livello del suo coinvolgimento nella procedura di VAS ma anche la trasparenza nella comunicazione dei contenuti del piano o del programma approvato e del suo monitoraggio in fase attuativa.

Articolo 10 (Servizio VAS)

L'articolo 10 individua il servizio che supporta il lavoro istruttorio dell'autorità competente come individuata dagli articoli 8 e 9 del presente proposta di legge.

Viene, così, previsto che il servizio VAS è la struttura tecnica che supporta la attività del nucleo tecnico garantendone la operatività e la continuità dei lavori e che è costituito all'interno del Dipartimento competente in materia di ambiente.

Il servizio VAS svolge le funzioni di collaborare alla attività istruttoria del nucleo tecnico di valutazione, di supportare operativamente le attività del garante del processo di VAS nei rapporti interni alla amministrazione e di svolgere il programma di monitoraggio di cui alla lettera q) comma 1 articolo 3.

Articolo 11 (Funzioni dell'autorità competente)

L'articolo 11 dispone che l'autorità competente, individuata secondo gli articoli 8 e 9 della presente proposta di legge, è quella che conclude con un provvedimento espresso sia il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS che il procedimento di VAS attraverso il parere motivato. Al parere motivato dovrà adeguarsi l'autorità procedente in sede di adozione/approvazione del piano/programma.

In particolare è previsto che l'autorità competente, supportata dal servizio VAS, collabora con l'autorità proponente alla redazione del documento preliminare, del rapporto ambientale preliminare e del rapporto ambientale, adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità sulla base delle motivazioni tecniche del rapporto istruttorio, esprime il parere motivato conclusivo della procedura di VAS sulla base delle motivazioni tecniche del rapporto istruttorio e esprime i pareri richiesti alla Regione all'interno della procedura di VAS di competenza di altri enti.

Articolo 12 (Funzioni dell'autorità proponente)

L'articolo 12 prevede che l'autorità proponente del piano o programma dal punto di vista del procedimento di VAS elabori, in collaborazione con l'autorità competente, i documenti propedeutici alla svolgimento della VAS sia per la verifica (documento preliminare) che per la procedura ordinaria (rapporto ambientale).

Articolo 13 (Funzioni dell'autorità procedente)

L'articolo 13 prevede che l'autorità procedente provvede, in collaborazione con l'autorità proponente, alle opportune revisioni del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente, redige e approva la dichiarazione di sintesi e approva il piano o il programma.

Per i procedimenti di competenza regionale è il Consiglio regionale Assemblea Legislativa che nell'approvare il piano o il programma oggetto del procedimento di VAS recepisce il parere motivato dell'autorità competente e redige la dichiarazione di sintesi, che è il documento che accompagna il provvedimento di approvazione del piano/programma contenente in particolare la descrizione delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato.

Articolo 14 (Procedura per la verifica di assoggettabilità)

E' l'articolo che disciplina le diverse fasi della procedura di verifica finalizzata a valutare (secondo i criteri dell'allegato 1 alla presente proposta di legge) se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le modalità procedurali di cui all'articolo 16 .

Articolo 15 (Fasi del processo di VAS), Articolo 16 (Procedura della fase preliminare) e Articolo 17 (Procedura ordinaria di VAS)

Gli articoli 15, 16 e 17 disciplinano la procedura ordinaria di VAS.

Il procedimento di VAS è distinto nella fase preliminare e nella fase ordinaria.

La fase preliminare, disciplinata dall'articolo 16, è finalizzata alla redazione del rapporto ambientale attraverso apposita consultazione delle autorità ambientali interessate e del pubblico.

La fase ordinaria, disciplinata dall'articolo 17, è finalizzata alla espressione del parere motivato che conclude il processo di VAS propedeutico alla adozione/approvazione del piano/programma.

Articolo 18 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

Il comma 1 dell'articolo 18 stabilisce che ai procedimenti di VAS avviati prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso decreto legislativo 152 del 2006 e successive modificazioni.

Questo comma è in attuazione delle sentenze della Corte di Giustizia (sentenza 8/11/2007 causa C-40/07 dei documenti ufficiali della Commissione UE, e delle sentenze della Corte Costituzionale, e prevede che siano sottoposti a Vas tutti i piani ed eventuali varianti sostanziali agli stessi (queste ultime, in particolare, che abbiano effetti significativi sull'ambiente): conseguentemente i piani e i programmi il cui iter è iniziato prima del 21/7/2004 ma che non si è concluso entro il 21 luglio 2006, sono soggetti a VAS. In particolare, sul punto la Commissione UE ha avuto a suo tempo modo di chiarire (paragrafo 3.66 delle sue linee guida del 2004) che tra queste due date va applicata la VAS solo nel caso in cui il piano non fosse in uno stadio eccessivamente avanzato.

Il comma 2 abroga alcune disposizioni delle leggi regionali 36 del 1997 e 10 e 38 del 2008.

Articolo 19 (Modifiche alla legislazione vigente)

L'articolo 19 apporta modificazione alla legislazione vigente al fine di assicurarne la coerenza con le disposizioni contenute nella presente legge.

Articolo 20 (Disposizione attuative)

L'articolo 20 prevede l'approvazione di un regolamento finalizzato a definire il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e di programmi oggetto del procedimento di VAS come definito dal presente pdl. Il modello dovrà costituire indirizzi applicativi relativamente all'ambito di applicazione della VAS, allo svolgimento delle diverse fasi del procedimento di VAS., alla elaborazione dei documenti propedeutici allo svolgimento del procedimento di VAS, agli indirizzi operativi per lo svolgimento del procedimento di VAS da parte degli enti locali e degli enti parco regionali e alle modalità della partecipazione delle amministrazioni interessate e del pubblico al procedimento di VAS.

In particolare, viene disposto che, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, la Giunta regionale approva, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale, il regolamento con il quale viene definito il modello metodologico procedurale della di di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche.

Nel medesimo termine di 180 giorni è previsto che, per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione in particolare rivolte alle strutture degli enti locali e degli enti parco preposte alle procedure di VAS di competenza.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

DISCIPLINA DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DI PIANI E PROGRAMMI (VAS)

Articolo 1

(Oggetto della legge)

1. Le disposizioni contenute nella presente legge disciplinano la procedura di Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi, di seguito denominata VAS, in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 (Determinazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni.

Articolo 2

(Finalità della Valutazione Ambientale Strategica)

1. La procedura di VAS, ha la finalità di promuovere l'elaborazione di piani e programmi, la cui approvazione sia di competenza della Regione, degli enti locali e degli enti parco regionali, che possano avere effetti significativi sull'ambiente, secondo i principi comunitari che devono guidare l'azione pubblica in materia ambientale, nonché la partecipazione del pubblico ai processi decisionali strategici. In particolare, la procedura di VAS deve garantire che le conseguenze ambientali dei piani e programmi siano incluse a tutti gli effetti fin dalle prime fasi del processo decisionale sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

2. Le procedure e l'attribuzione delle competenze e funzioni disciplinate dalla presente legge costituiscono attuazione dei principi costituzionali: di sussidiarietà, di differenziazione, di adeguatezza, di integrazione delle competenze e di leale collaborazione.

Articolo 3

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organo pubblico che effettua la verifica di assoggettabilità ed esprime il parere motivato nella procedura di VAS;

b) autorità proponente: è la pubblica amministrazione o il soggetto pubblico o privato, che predispone il piano o il programma. per i piani e programmi di competenza della regione, l'autorità proponente è la struttura che predispone il piano o il programma;

c) autorità procedente: è la pubblica amministrazione che adotta o approva il piano o il programma soggetto a VAS. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità procedente è il Consiglio regionale Assemblea legislativa;

d) autorità ambientali interessate: sono i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o di un programma;

e) piani e programmi: gli atti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche, che sono elaborati, adottati o approvati dalla Regione o dagli enti locali e che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) modifica di piani e programmi: la variazione di un piano o programma che possa produrre effetti sull'ambiente;

g) verifica di assoggettabilità: il processo attivato allo scopo di valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale secondo le disposizioni della presente legge;

h) documento preliminare per la procedura di verifica di assoggettabilità: è il documento che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1;

i) valutazione ambientale: è il processo interno al procedimento di approvazione del piano/programma consistente nella elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter di decisione del piano/programma e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

j) rapporto ambientale preliminare: è il documento per la fase preliminare del processo di VAS contenente:

1) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma in termini di obiettivi generali e dei possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

2) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale (indicatori, metodologia di valutazione degli impatti);

3) le autorità ambientali interessate da consultare;

4) le modalità di informazione e partecipazione del pubblico, e) le indicazioni sul monitoraggio del piano o programma.

k) rapporto ambientale: è il documento che deve accompagnare la adozione/approvazione del piano/programma, secondo i contenuti dell'allegato 2;

l) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure, comprese le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e la conservazione degli interessi storico culturali e architettonici del territorio, nonché le organizzazioni sindacali, economiche e sociali, dei consumatori, maggiormente rappresentative nel territorio interessato dal piano o del programma;

m) piano di consultazione del processo di VAS: è il piano che definisce modalità di informazione, consultazione e partecipazione delle autorità ambientali interessate e del pubblico al processo di VAS come individuate nel piano stesso;

n) consultazione: processo costituito dall'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico finalizzato alla raccolta dei dati, alla valutazione dei piani e programmi e all'acquisizione di pareri;

o) parere motivato: il provvedimento approvato dalla autorità competente che conclude il procedimento di VAS, avente ad oggetto la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti della consultazione;

p) dichiarazione di sintesi: è il documento che accompagna il provvedimento di approvazione del piano/programma contenente la descrizione:

1) del processo decisionale seguito;

2) delle modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o nel programma;

3) delle modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

4) delle motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS;

q) monitoraggio: è l'attività successiva alla approvazione del piano programma secondo gli indirizzi contenuti nel rapporto ambientale ed attuata attraverso la predisposizione del programma di monitoraggio e i rapporti periodici di monitoraggio di cui ai commi 12, 13 e 14 dell'articolo 17. Il monitoraggio assicura:

1) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

2) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e di adottare le opportune misure correttive.

Articolo 4

(Ambito di applicazione della VAS)

1. Sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti compresi i piani regolatori dei porti di interesse internazionale, nazionale e regionale, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del decreto legislativo 152 del 2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

c) le modifiche, ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 2 .

2. La procedura di VAS è applicabile solo dopo lo svolgimento della procedura di verifica assoggettabilità di cui all'articolo 14 nei seguenti casi:

a) i piani e i programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale comunque inferiori ai livelli dei confini amministrativi di un ente locale o di un parco regionale.

b) le modifiche minori, come definiti dal regolamento di cui all'articolo 20, dei piani e programmi di cui al comma 1.

c) piani e programmi, ancorché non ricompresi tra quelli di cui al comma 1, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti suscettibili di determinare impatti significativi sull'ambiente.

3. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni, gli strumenti attuativi di cui agli articoli da 50 a 54 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, non sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di Valutazione Ambientale Strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di

sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la Valutazione Ambientale Strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

Articolo 5 (Casi di esclusione)

1. Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) , e successive modificazioni;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Articolo 6 (Attribuzione delle competenze)

1. Le competenze amministrative relative alla VAS sono così attribuite:

- a) alla Regione, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza della Regione;
- b) alle Province, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza delle province;
- c) ai Comuni per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi;
- d) agli Enti Parco regionali, per i piani e programmi la cui approvazione è di competenza degli stessi.

Articolo 7 (Criteri e finalità per la definizione della autorità competente alla VAS)

1. L'autorità competente alla VAS è individuata nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla normativa statale. Essa deve essere organizzata in modo da rispettare i seguenti criteri e finalità:

- a) indipendenza della valutazione ambientale rispetto al processo di costruzione e approvazione del piano/programma;
- b) non dipendenza gerarchica della struttura che gestisce l'istruttoria tecnica di supporto all'autorità competente da quella dell'autorità proponente e dell'autorità precedente;
- c) necessaria collaborazione, nella distinzione di ruoli e funzioni, tra autorità competente, autorità proponente e autorità precedente nella procedura di vas (compreso il monitoraggio) e nelle modalità di recepimento dei risultati della VAS nel piano o del programma adottato o approvato dall'autorità precedente;
- d) adeguata competenza tecnico scientifica e ponderazione degli interessi in gioco da parte della istruttoria propedeutica al rilascio del parere motivato;
- e) trasparenza nel processo di elaborazione, valutazione e approvazione del piano o del programma;

f) adeguata considerazione e motivazione nel recepimento all'interno del piano/programma dei risultati della consultazione del pubblico e degli enti interessati.

Articolo 8

(Autorità competente alla VAS)

1. Per i piani e programmi approvati dalla Regione l'autorità competente alla VAS è il nucleo tecnico di valutazione, coordinato dal garante del processo di VAS di cui all'articolo 9.
2. Il nucleo tecnico di valutazione è composto dai Direttori dei Dipartimenti della Regione.
3. Il nucleo tecnico di valutazione è supportato operativamente dal servizio VAS di cui all'articolo 10.
4. Alle riunioni del nucleo tecnico di valutazione hanno diritto di partecipare il responsabile del procedimento del piano o del programma e l'assessore competente.
5. Per i piani e programmi da essi approvati, le Province, i Comuni e gli Enti Parco regionali individuano, nell'ambito della propria autonomia, il soggetto cui affidare le funzioni di autorità competente, nel rispetto dei criteri e delle finalità di cui all'articolo 7.
6. In attuazione dei commi 25 e seguenti dell'articolo 14 della legge 30 luglio 2010 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), i Comuni svolgono le funzioni di autorità competente in forma associata.

Articolo 9

(Nomina e funzioni del garante del processo di VAS)

1. Il garante del processo di VAS viene nominato dal Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta stessa, all'avvio di ogni procedimento di VAS.
2. Il garante è soggetto distinto dal responsabile del procedimento di adozione o di approvazione del piano o del programma e può essere persona esterna alla amministrazione della Regione, se dotata di adeguate e riconosciute competenze in materia di VAS e procedure di partecipazione del pubblico nei processi decisionali strategici.
3. Il garante del processo di VAS svolge la funzione di coordinamento del nucleo tecnico di valutazione.
4. Il garante del processo di VAS predispone:
 - a) il piano di consultazione del processo di VAS;
 - b) il verbale conclusivo della fase di analisi delle osservazioni, memorie scritte presentate;
 - c) il rapporto sui risultati della fase di consultazione.
5. il piano di consultazione, di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, stabilisce le modalità dettagliate di partecipazione al fine di consentire al pubblico di prepararsi e partecipare efficacemente al procedimento di valutazione o approvazione del piano o del programma, nonché modalità di analisi delle osservazioni e delle memorie presentate da pubblico.

Articolo 10 (Servizio VAS)

1. Il servizio VAS è la struttura tecnica che supporta la attività del nucleo tecnico garantendone la operatività e la continuità dei lavori.
2. Il servizio VAS è costituito all'interno del Dipartimento competente in materia di ambiente.
3. Il servizio VAS svolge le seguenti funzioni:
 - a) collabora alla attività istruttoria del nucleo tecnico di valutazione;
 - b) supporta operativamente le attività del garante del processo di VAS nei rapporti interni alla amministrazione;
 - c) svolge il programma di monitoraggio di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 3.

Articolo 11 (Funzioni dell'autorità competente)

1. L'autorità competente, supportata dal servizio VAS:
 - a) collabora con l'autorità proponente alla redazione del documento preliminare, del rapporto ambientale preliminare e del rapporto ambientale;
 - b) adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità sulla base delle motivazioni tecniche del rapporto istruttorio;
 - c) esprime il parere motivato conclusivo della procedura di VAS sulla base delle motivazioni tecniche del rapporto istruttorio;
 - d) esprime i pareri richiesti alla Regione all'interno della procedura di VAS di competenza di altri enti.

Articolo 12 (Funzioni dell'autorità proponente)

1. L'autorità proponente provvede a tutti gli adempimenti finalizzati alla formazione del piano o del programma. In particolare:
 - a) predispone, per la formazione del piano o programma, gli atti propedeutici all'avvio del procedimento ai sensi delle vigenti leggi di settore, avviando contestualmente gli adempimenti relativi alla VAS;
 - b) predispone, in collaborazione con l'autorità competente, il documento preliminare per lo svolgimento della procedura di verifica di assoggettabilità;
 - c) predispone, in collaborazione con l'autorità competente, il rapporto ambientale preliminare per la definizione del rapporto ambientale;
 - d) collabora con l'autorità competente alla predisposizione del piano di consultazione del processo di VAS;
 - e) redige, in collaborazione con l'autorità competente, il rapporto ambientale e lo mette a disposizione dell'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico ai fini delle consultazioni.

Articolo 13 (Funzioni dell'autorità procedente)

1. L'autorità procedente:
 - a) provvede, in collaborazione con l'autorità proponente, alle opportune revisioni del piano o programma, tenendo conto del parere motivato espresso dall'autorità competente;

- b) redige e approva la dichiarazione di sintesi;
- c) provvede all'approvazione del piano o del programma.

Articolo 14

(Procedura per la verifica di assoggettabilità)

1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a VAS, l'autorità proponente nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispone il documento preliminare per la verifica di assoggettabilità.
2. Il documento preliminare di cui al comma 1 viene trasmesso all'autorità competente, per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.
3. L'autorità competente attraverso il garante del processo di VAS, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo alle autorità ambientali interessate al fine di acquisirne il parere entro trenta giorni dall'invio.
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1, sentita l'autorità proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e definendo, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro 90 giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e l'autorità proponente. entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.
5. Le conclusioni del procedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni dalla VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche, a cura del servizio VAS di cui all'articolo 10, mediante pubblicazione su specifiche pagine dedicate alle VAS del sito web della Regione.

Articolo 15

(Fasi del processo di VAS)

1. Il processo di VAS è distinto nella fase preliminare e nella fase ordinaria
2. La fase preliminare è finalizzata alla redazione del rapporto ambientale attraverso apposita consultazione delle autorità ambientali interessate e del pubblico.
3. La fase ordinaria è finalizzata alla espressione del parere motivato che conclude il processo di VAS propedeutico alla adozione o alla approvazione del piano o del programma.

Articolo 16

(Procedura della fase preliminare)

1. L'autorità proponente predispone il rapporto ambientale preliminare e lo trasmette alla autorità competente, e alle autorità ambientali interessate.
2. L'autorità competente, tramite il servizio VAS, pubblica apposito avviso dell'avvenuta trasmissione in uno spazio web della Regione. Dell'avvenuta pubblicazione viene inviata apposita comunicazione elettronica ai soggetti espressione del pubblico individuati dal garante del processo di VAS.

3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso potranno essere inviate osservazioni, memorie, richieste di chiarimenti sia alla autorità proponente che al garante del processo di VAS.
4. Entro 15 giorni dalla conclusione del termine per la presentazione delle osservazioni, il garante del processo di VAS, di intesa con l'Autorità Proponente, valuta la opportunità di convocare una o più udienze pubbliche di discussione sul documento di cui al comma 1.
5. Il garante del processo di VAS di intesa con l'autorità proponente convoca apposite riunioni del nucleo tecnico di valutazione al fine di definire il contenuto del rapporto ambientale preliminare
6. Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'avviso l'autorità proponente redige, recependo gli indirizzi emersi dalle riunioni di cui al comma 5 e tenuto conto delle udienze di cui al comma 4, il rapporto ambientale tenuto conto dei contenuti emersi dalle consultazioni con le autorità ambientali interessate ed il pubblico.
7. Il rapporto ambientale contiene una apposita sezione bilancio delle osservazioni o di quanto esposto in udienza dove dovranno essere riportate le osservazioni presentate e le motivazioni sull'avvenuto o mancato recepimento. La sezione bilancio delle osservazioni o dell'udienza è redatta dal garante del processo di VAS.
8. Nella ipotesi in cui il piano territoriale, urbanistico e di settore e le relative varianti non direttamente connesse o necessarie alla gestione dei siti di importanza comunitaria e regionale, sia sottoponibile, alla valutazione di incidenza il rapporto ambientale dovrà contenere anche il relativo studio di incidenza nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 10 luglio 2009 n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

Articolo 17 (Procedura ordinaria di VAS)

1. Il garante del processo di VAS predispose il piano di consultazione di autorità ambientali e pubblico, tenuto conto del bilancio delle osservazioni o delle udienze di cui al comma 7 dell'articolo 16.
2. L'autorità proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o di programma, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, e, contestualmente, ne pubblica avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria (BURL), nonché su quotidiani e spazi web della Regione, contenente:
 - a) il titolo della proposta di piano o programma;
 - b) l'indicazione del proponente e dell'autorità procedente;
 - c) l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica. Dalla pubblicazione decorrono i termini di legge per il rilascio del parere motivato conclusivo di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 152 del 2006.
3. Sull'apposito spazio web della Regione sono pubblicati dalla autorità competente tramite il servizio VAS, i testi integrali della proposta di piano o di programma, del rapporto ambientale e della sintesi tecnica nonché il piano di consultazione di cui al comma 1.
4. Lo svolgimento del piano di consultazione è coordinato dal garante del processo di VAS.

5. Il garante del processo di VAS redige il rapporto sullo svolgimento della consultazione, che riporta in allegato le memorie e osservazioni presentate nonché i verbali di audizioni e contraddittori pubblici svolti.

6. L'autorità competente cura il rapporto istruttorio propedeutico alla redazione del parere motivato. Ai lavori di predisposizione del rapporto istruttorio collabora il responsabile del procedimento del piano o del programma.

7. Il parere motivato dell'autorità competente alla VAS è elaborato sulla base del rapporto istruttorio di cui al comma 6. Nel caso in cui il piano o il programma è sottoposto a valutazione di incidenza, ai sensi di quanto previsto nel comma 8 articolo 16, il parere motivato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 legge regionale 28 del 2009, è comprensivo del provvedimento conclusivo del procedimento di Valutazione di incidenza.

8. Il responsabile del procedimento del piano o del programma, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, ad apportare eventuali revisioni del piano o programma.

9. Il piano o il programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la proposta di dichiarazione di sintesi di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 3, sono trasmessi dal responsabile del procedimento all'autorità procedente.

10. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o del programma per l'adozione o l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle relative revisioni del piano o del programma.

11. La VAS costituisce per i piani e i programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e di approvazione.

12. Il piano o il programma è adottato o approvato dall'autorità procedente con allegata la dichiarazione di sintesi. Nella dichiarazione di sintesi sono descritte:

a) il processo decisionale seguito;

b) le modalità con cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma;

c) le modalità con cui si è tenuto conto del rapporto ambientale, delle risultanze delle consultazioni e del parere motivato;

d) le motivazioni e delle scelte di piano o programma anche alla luce delle possibili alternative individuate nell'ambito del procedimento di VAS;

e) le modifiche apportate al piano/programma alla luce del parere motivato.

13. Il piano o il programma adottato o approvato è pubblicato sul BURL e sul sito web della Regione, unitamente al rapporto ambientale, al parere motivato e alla dichiarazione di sintesi.

14. Il garante del processo di VAS avvia il programma di monitoraggio sulla attuazione del piano o del programma secondo le modalità previste nel rapporto ambientale.

15. il responsabile del procedimento del piano/programma in collaborazione con il garante del processo di VAS, predispone i rapporti periodici di monitoraggio.

16. I rapporti periodici di monitoraggio indicano:

a) il controllo sugli impatti significativi derivanti, sull'ambiente, dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati;

b) la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive.

17. Il servizio VAS cura la pubblicazione sullo spazio web della Regione dei rapporti periodici di monitoraggio.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie e abrogazioni)

1. Ai procedimenti di VAS avviati prima della entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati
 - a) l'articolo 46 della legge regionale 28 aprile 2008 n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e successive modificazioni ;
 - b) gli articoli 4, 5, 8 e 20 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni;
 - c) il comma 4 dell'articolo 11, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 20, il comma 8 dell'articolo 22, la lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 e il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni.

Articolo 19

(Modifiche alla legislazione vigente)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (Norme sulle procedure di programmazione) e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Gli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 sono sottoposti a procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.”.
2. Al comma 5 dell'articolo 30 legge regionale 36 del 1997, le parole “lo studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d),” sono sostituite con le parole “attraverso la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.”.
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 36 del 1997 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Gli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, le loro varianti, i progetti urbanistici operativi e gli strumenti urbanistici attuativi sono soggetti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni, secondo quanto stabilito dalle norme regionali in materia.”.

Articolo 20

(Disposizione attuative)

1. Entro 180 giorni decorrenti dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:

a) approva, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto, il regolamento con il quale viene definito il modello metodologico procedurale della valutazione di piani e programmi ai sensi del decreto legislativo 152 del 2006;

b) approva apposite linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo per favorire l'applicazione della legge e del regolamento di cui alla lettera a) del comma 1, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione in particolare rivolte alle strutture degli enti locali e degli enti parco preposte alle procedure di VAS di competenza.

Allegato 1

(articolo 3 della legge regionale in materia di disciplina della valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS))

Criteria per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al piano o programma;
- la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
- carattere cumulativo degli impatti;
- natura transfrontaliera degli impatti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale

Allegato 2

(articolo 3 della legge regionale in materia di disciplina della valutazione ambientale strategica di piani e programmi (VAS))

Contenuti del rapporto ambientale

Le informazioni da fornire con i rapporti ambientali che devono accompagnare le proposte di piani e di programmi sottoposti a VAS ai sensi dell'articolo 5, sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;

c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;

d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;

f) possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;

l) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.